REGOLAMENTO (CEE) N. 443/88 DELLA COMMISSIONE

del 17 febbraio 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 2042/75 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune del mercato dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3989/87 della Commissione (2),

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3900/87 della Commissione (4), in particolare l'articolo 10,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 3985/87 (6), in particolare l'articolo 15,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ha istituito, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1988, una nomenclatura combinata delle merci basata sul sistema armonizzato rispondente nel contempo alle esigenze della tariffa doganale e della nomenclatura delle merci ai fini delle statistiche del commercio estero della Comunità;

considerando che occorre pertanto esprimere secondo la terminologia della nomenclatura combinata le descrizioni delle merci e i codici relativi alle voci tariffarie figuranti nel regolamento (CEE) n. 2042/75 della Commissione (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1665/87 (8);

considerando che il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (9), ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 1988 una nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione che comporta suddivisioni supplementari rispetto a quelle della nomenclatura combinata; che è opportuno indicare tali suddivisioni sui titoli di esportazione dei prodotti agricoli per i quali sono richieste indicazioni specifiche; che occorre pertanto modificare l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2042/75;

considerando che le rilevanti fluttuazioni delle quotazioni del riso sul mercato mondiale danno origine a sensibili variazioni del livello dei prelievi e comportano il rischio che degli operatori rinuncino all'utilizzo di titoli con fissazione anticipata dei prelievi a fini speculativi; che per evitare questo rischio occorre aumentare l'importo della cauzione prevista per il rilascio di detti titoli; che occorre pertanto modificare l'articolo 12, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2042/75;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2042/75 è modificato come segue:

1. Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 5*

1. Per i prodotti di cui alle sottovoci 1102 20 e 1103 13 della nomenclatura combinata, nella domanda di titolo di esportazione il richiedente può indicare prodotti che rientrano in due suddivisioni contigue di ciascuna delle succitate sottovoci.

Entrambe le suddivisioni indicate nella domanda devono figurare sul titolo di esportazione.

2. Per i prodotti di cui alla voce 2309 della nomenclatura combinata, escluse le sottovoci 2309 10 70, 2309 90 10, 2309 90 70, 2309 90 91 e 2309 90 99, aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore al 50 %, la domanda di titolo di esportazione reca:

— nella casella 7, la descrizione del prodotto e il suo contenuto in prodotti cerealicoli conformemente alla nomenclatura delle restituzioni figurante all'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (*);

— nella casella 8 il riferimento "ex 2309".

Nella domanda possono figurare, nella casella 7, le categorie contigue relative al tenore di cereali di cui al primo trattino del comma precedente.

Le indicazioni figuranti nella domanda devono essere riportate nel titolo di esportazione.

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 1.
(3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
(4) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 15.
(5) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
(6) GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 1.
(7) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 5.
(8) GU n. L 155 del 16. 6. 1987, pag. 10.
(9) GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

(*) GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1 ».

2. All'articoilo 12, paragrafo 1, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente testo :

« b) se si tratta di titolo di importazione con fissazione anticipata del prelievo :

— 16 ECU per tonnellata per i prodotti di cui alle voci e sottovoci 0709 90 60, 0712 90 19, 1001 10, 1001 90 91, 1001 90 99, 1002, 1003, 1004, 1005 10 90, 1005 90 00, 1006 10 91, 1006 10 99, 1006 20, 1006 30, 1006 40, 1007 e 1008 della nomenclatura combinata ;

— 4 ECU per tonnellata per gli altri prodotti. ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 1988.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente